

## proposta di legge n. 71

a iniziativa del Consigliere Bisonni

*presentata in data 8 luglio 2016*

---

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2011, N. 22  
“NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SOSTENIBILE E  
ASSETTO IDROGEOLOGICO E MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI  
5 AGOSTO 1992, N. 34 ‘NORME IN MATERIA URBANISTICA, PAESAGGISTICA  
E DI ASSETTO DEL TERRITORIO’ E 8 OTTOBRE 2009, N. 22  
‘INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE AL  
FINE DI FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE L’OCCUPAZIONE,  
MIGLIORARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E PROMUOVERE TECNICHE  
DI EDILIZIA SOSTENIBILE”

---

**Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 22/2011)*

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile") è inserito il seguente:

"7 bis. Il PORU è approvato con la procedura di cui all'articolo 30 della l.r. 34/1992. Qualora il PORU sia in variante al PRG il Comune, è tenuto ad uniformarsi alle osservazioni della Provincia inerenti la variante medesima. In caso contrario il piano si intende respinto. Le osservazioni sono formulate previo contraddittorio con il Comune interessato."

2. Al comma 8 dell'articolo 3 della l.r. 22/2011 le parole: "Il PORU, anche se in variante al PRG, è approvato con la procedura di cui all'articolo 30 della l.r. 34/1992." sono soppresse.

**Art. 2**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

**LA III COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE**

Nella seduta del 7 marzo 2018;

Vista la proposta di legge n. 71/16 concernente: “Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 “Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 ‘Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio’ e 8 ottobre 2009, n. 22 ‘Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile””;

Uditi il relatore espressione della maggioranza Francesco Micucci ed il relatore espressione della minoranza Sandro Bissonni;

Visto il comma 8 dell'articolo 86 del Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

Ritenuto che la proposta di legge n. 71/16, su richiamata, non debba essere approvata dall'Assemblea legislativa;

**DELIBERA**

1. di non sottoporre all'esame dell'Assemblea legislativa il testo della proposta di legge n. 71/16 ad iniziativa del consigliere Sandro Bissonni (Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 “Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 ‘Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio’ e 8 ottobre 2009, n. 22 ‘Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile””);
2. di approvare e presentare all'Assemblea, ai fini di cui al punto 1, la relazione nella quale motiva il proprio parere negativo, la quale allegata alla presente deliberazione, sotto la lettera A, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Presidente dell'Assemblea legislativa.

Il Presidente  
Andrea Biancani

Allegato A

*Relazione approvata dalla III Commissione assembleare permanente ai sensi del comma 8  
dell'articolo 86 del Regolamento interno*

La proposta di legge n. 71/16 (Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 “Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 ‘Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio’ e 8 ottobre 2009, n. 22 ‘Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”), ad iniziativa del consigliere regionale Bissoni, non deve essere approvata dall’Assemblea legislativa regionale per la seguente motivazione.

La Commissione ritiene infatti opportuno mantenere l’attuale procedimento semplificato di approvazione dei PORU introdotto con l’articolo 3, comma 8, della legge regionale 22/2011 il quale dispone che “Il PORU, anche se in variante al PRG , è approvato con la procedura di cui all’articolo 30 della l.r. 34/1992 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio)”.

Tale ultima disposizione normativa, in deroga alla procedura ordinaria di approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali comunali (articolo 26, comma 10, della l.r. 34/1992), demanda al Comune l’approvazione di tale atto di pianificazione in merito al quale la Provincia è chiamata ad esprimere le proprie criticità formulando delle osservazioni dalle quali il Comune può tuttavia discostarsi, previa adeguata motivazione.

Ciò al fine di implementare il ricorso a tali programmi operativi diretti a riqualificare e contenere le espansioni urbane al fine di migliorare la qualità delle nostre città e le prestazioni energetico-ambientali degli insediamenti.